

di Maria Giovanna Trombetta*

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCESSO PENALE



• LEX VETERINARIA

Discostandosi dal precedente orientamento giurisprudenziale che affermava la piena autonomia dei giudizi penale e disciplinare, con sentenza a Sezioni Unite n. 4893/2006, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in ipotesi di addebito disciplinare per i medesimi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso che dalla definizione di quest'ultimo può dipendere la decisione del procedimento disciplinare.

Per effetto della modifica dell'art. 653 c.p.p. operata dall'art. 1 della legge n. 97 del 2001, applicabile in virtù della norma transitoria di cui all'art. 10 della predetta legge ai procedimenti in corso all'atto della sua entrata in vigore, l'efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare della sentenza penale di assoluzione è stata estesa, oltre alle ipotesi di assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non l'ha commesso", a quella "perché il fatto non costituisce reato".

Ne consegue che, qualora l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, si impone, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la

“Qualora l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, si impone, la sospensione del giudizio disciplinare. Dall'esito in tribunale può dipendere la decisione dell'Ordine”.

sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso che dalla definizione di quest'ultimo può dipendere la decisione del procedimento disciplinare.

E' questo il principio ribadito dalla Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4893 depositata l'8 marzo 2006. La Corte di Cassazione ha sancito l'efficacia del giudicato penale sul procedimento disciplinare in corso a carico del professionista, ove si tratti dei medesimi fatti che hanno generato le distinte azioni.

IL CASO

Il caso pervenuto alle sezioni unite originava da una denuncia di due coniugi a carico di un avvocato che veniva sottoposto a procedimento penale per i reati di falsità materiale continuata in atti pubblici. L'avvocato aveva falsificato la sentenza di un tribunale estero nonché altra sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma con apposizione delle false firme dei giudici e del cancelliere, e con la falsa relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario. Il medesimo doveva anche rispondere di truffa aggravata per avere prospettato ai clienti la bontà di un'azione giudiziaria all'estero - percependo una parcella di lire 750 milioni - nonché di falso, truffa ed appropriazione indebita aggravata con riguardo ad altri incarichi non svolti, ma comunque remunerati. Pervenuta la relativa comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed intrapreso il conseguente procedimento disciplinare a carico del professionista, lo

di Maria Giovanna Trombetta*

stesso si concludeva con decisione di responsabilità dell'incolpato, infliggendogli la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo.

Impugnava il professionista tale provvedimento dolendosi della mancata sospensione del procedimento in attesa della definizione del processo penale ed enunciando una serie di specifiche motivazioni tra cui la sopravvenienza, in data successiva, del giudicato penale con piena assoluzione.

CORRETTA LA SOSPENSIONE

Hanno evidenziato i giudici della Corte – preliminarmente – che, il professionista aveva anche – senza esito – richiesto al Consiglio dell'Ordine la sospensione del giudizio disciplinare, in attesa dell'esito di quello penale, pur dando atto del principio della piena autonomia dei giudizi. Tale orientamento giurisprudenziale richiamato è da condividere – secondo il collegio giudicante – con riferimento al previgente testo dell'art. 657 c.p.p., ma va necessariamente sottoposto a revisione, per effetto della riforma apportata dall'art. 1 della legge n. 97/2001 (norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), in vigore alla data della decisione impugnata ed applicabile ai procedimenti disciplinari in corso.

La precedente disposizione stabiliva l'efficacia di

giudicato, nel giudizio disciplinare, della sentenza penale di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento “quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso”. Quella successiva - oltre ad eliminare la limitazione alla sentenza dibattimentale - ha ampliato tale efficacia, aggiungendo alle ipotesi indicate quella della assoluzione perché il fatto "non costituisce illecito penale".

Che si tratti di un effetto preclusivo più ampio è di immediato apprezzamento, ed allo stesso modo un effetto così ampio non potrà essere negato - alla sola stregua del precedente orientamento - in ipotesi di addebito disciplinare per i medesimi fatti contestati in sede penale. Conseguentemente, in caso di pendenza del procedimento penale, la sospensione si impone - a mente dell'art. 295 c.p.c. - in quanto dalla definizione del procedimento penale può dipendere, ai sensi del citato art. 653 c.p.p., quella del procedimento disciplinare. La soluzione appare tanto più necessitata, nel caso in esame, se si consideri che la sentenza penale (di assoluzione) è intervenuta circa quattro mesi dopo la decisione del Consiglio Nazionale Forense. Accogliendo, quindi, il ricorso del professionista la Corte ha cassato la decisione di radiazione disposta dall'Ordine di appartenenza. •

*Avvocato, FNOVI

TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE

Con la circolare n. 4/2008 (www.fnovi.it), la FNOVI ha fornito chiarimenti sulle modalità di iscrizione all'Albo per trasferimento ad altra provincia: le norme vigenti consentono all'interessato/a di sostituire il certificato di “nullaosta” con l'autocertificazione.

Questa consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni, propri stati e requisiti personali con apposita dichiarazione sottoscritta. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarla, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto.

